

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 aprile 1986, n. 99

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 20

Interpretazione degli atti

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 87, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.